CAMERA DEI DEPUTATI N. 4139

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

—

Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa con sede in Roma

Seduta del 13 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE) cosituisce la Sezione italiana del predetto Consiglio che possiede diramazioni nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale e persegue i seguenti fini:

stimola l'idea federalista europea tra gli enti locali;

salvaguarda gli interessi degli enti locali di fronte a quelli centrali.

L'attività svolta dall'AICCE per il perseguimento dei suoi fini europeistici ha luogo pertanto a due livelli, internazionale e nazionale.

A livello internazionale essa si estrinseca principalmente nelle seguenti iniziative:

1) attuazione sul piano interno di decisioni e orientamenti generali provenienti dagli organi centrali del Consiglio dei Comuni d'Europa.

A tale riguardo notevole importanza, nella vita del Consiglio dei Comuni d'Europa e delle sue singole sezioni nazionali, hanno gli Stati generali, che costituiscono le assise plenarie degli aderenti all'Associazione che si tengono ogni due anni e che assommano in sé finalità di dibattito e di orientamento politico, di mobilitazione delle forze europeiste e federaliste e di presenza di fronte alla pubblica opinione.

L'AICCE ha organizzato in Roma nell'ottobre 1964 la VII edizione degli Stati generali, congresso europeista cui hanno partecipato 5.000 delegati, membri di amministrazioni locali dei vari paesi d'Europa;

2) attività svolte dall'AICCE nel quadro delle Comunità europee, d'intesa con gli organi politici e con i competenti uffici delle comunità stesse; si citano qui di seguito le iniziative di maggior rilievo:

organizzazione di delegazioni regionali di amministratori locali presso le Istituzioni europee;

preparazione di documentazione da parte del Consiglio dei Comuni d'Europa (CCE) su richiesta della CEE, organizzazione

e partecipazione a colloqui, incontri su argomenti quali la politica regionale, la libera circolazione dei lavoratori, i problemi delle comunicazioni, la programmazione regionale e nazionale italiana e il programma di politica a medio termine della CEE, l'armonizzazione fiscale, ecc.;

3) rapporti fra AICCE ed il Consiglio d'Europa. L'AICCE fornisce, sotto varie forme, la propria collaborazione ad alcune attività del Consiglio d'Europa. Va ricordata in particolare la collaborazione offerta dall'AICCE alle consorelle ANCI e UPI in sede di preparazione della partecipazione italiana alle varie sessioni (svoltesi in media ogni biennio) della Conferenza europea dei poteri locali (CEPL), che si riunisce a Strasburgo sotto gli auspici del Consiglio d'Europa e che fu originariamente promossa su suggerimento dello stesso Consiglio;

4) gemellaggi. L'AICCE prende una parte attiva nella attuazione di iniziative di gemelaggio fra città italiane e città ove si trovano altre sezioni del Consiglio dei Comuni d'Europa. Attualmente sono in corso circa sessanta iniziative di tale genere;

5) collaborazione con i due organismi sussidiari del CCE, la « Comunità europea di credito comunale », con sede a Torino e « l'Istituto europeo di studi e relazioni intercomunali », con sede a Lugano.

A livello nazionale, l'azione dell'AICCE viene svolta con le seguenti attività:

1) manifestazioni promosse in esclusiva o in collaborazione con altre organizzazioni in tutte le regioni italiane. Fra le più importanti sono da ricordare le seguenti:

riunioni regionali (Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, ecc.) o provinciali Rieti, Antrodoco) dei soci o aderenti, per discutere i problemi generali del CCE; convegni di settore (Venezia, degli Assessori comunali e provinciali italiani alla pubblica istruzione, sul tema « Scuola europea ed Enti locali »; Grottaferrata per Assessori comunali, provinciali e regionali, sul MEC agricolo); interventi in convegni, seminari, ecc., del Consiglio italiano del Movimento europeo, del MFE (Movimento federalista europeo) di associazioni di Segretari comunali e provinciali, ecc.;

2) rapporti con associazioni consorelle di Enti locali, con la partecipazione a congressi, seminari e riunioni di organi statutari di cui fa parte l'AICCE;

3) attività editoriale e pubblicistica. L'ufficio stampa dell'AICCE si occupa:

a) dell'informazione verso l'esterno, dell'attività dell'AICCE e del CCE; della collaborazione (fornendo materiale, articoli, ecc.) su organi di stampa fiancheggiatori o amici dell'AICCE;

b) della lettura e selezione della stampa italiana e straniera;

c) della redazione del bollettino di informazioni mensile « Notizie AICCE » e della rivista « Comuni d'Europa », di cui vengono prodotti – oltre ai numeri normali – anche dei numeri monografici;

d) della pubblicazione di altri scritti non periodici.

Considerata l'utilità dell'azione svolta nel campo della politica europeistica per l'AICCE, il crescente sviluppo dell'Associazione e le sue molteplici attività, si ritiene opportuno che il contributo annuo di lire 20 milioni, disposto con legge 29 giugno 1962, n. 1098, venuto a scadere il 30 giugno 1966, sia integrato per l'anno finanziario 1966 con un contributo di lire 10 milioni e rinnovato, elevandolo a lire 50 milioni annui, dal 1967 al 1970.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1966 dalla legge 27 giugno 1962, n. 1098, e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

ART. 2.

Agli oneri di lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1966 e di lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1967 si provvede, rispettivamente, con riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.